GRIC83200R - AF13402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0025995 - 12/11/2026 - II.10 - E

UILSCUOLA TOSCANA

COMUNICATO STAMPA

Allarmi bomba nelle scuole della Toscana: grave preoccupazione per gli istituti non evacuati. Interverremo chiedendo chiarimenti puntuali.

Firenze, 12 novembre 2026 – Gli episodi verificatisi ieri in diverse scuole della Toscana impongono una riflessione seria e immediata. Gli stessi autori dell'atto intimidatorio hanno colpito mettendo in luce la centralità della scuola nella vita del Paese: proprio perché presidio fondamentale della comunità, ogni istituto deve garantire condizioni di sicurezza assolute.

Destano quindi forte allarme le notizie relative a diverse scuole che ieri non sono state evacuate. Pur non disponendo ancora di un quadro certo su quali istituti abbiano ricevuto minacce dirette, l'ipotesi che una dirigenza abbia ignorato un allarme o scelto di non applicare le procedure previste solleva un problema gravissimo di tutela per lavoratori e studenti, oltre a evidenziare l'urgenza di verificare e aggiornare concretamente i piani di evacuazione affinché garantiscano davvero la protezione degli alunni.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Dirigente Scolastico è datore di lavoro e ha l'obbligo giuridico di tutelare l'incolumità del personale e degli studenti, equiparati ai lavoratori. Di fronte a una segnalazione di ordigno esplosivo, il principio di precauzione impone che la vita umana prevalga su qualsiasi altra valutazione: un dirigente non ha né le competenze tecniche né l'autorità per valutare da solo l'attendibilità di una minaccia, compito che spetta esclusivamente alle Forze dell'Ordine. La procedura obbliga invece ad allertare subito il 112, attivare in via precauzionale il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) verso i punti di raccolta esterni — salvo diverse istruzioni della pubblica sicurezza — e attendere il nulla osta ufficiale prima del rientro.

Qualora emergesse che un istituto minacciato non sia stato evacuato per decisione autonoma, si profilerebbero responsabilità pesantissime per la dirigenza sia sull'omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) che per le violazioni del D.Lgs. 81/2008 — che scattano anche in caso di falso allarme oltre a sanzioni disciplinari ai sensi del D.Lgs. 165/2001.

Per queste ragioni, interverremo direttamente presso gli istituti che ieri non hanno disposto l'evacuazione, chiedendo informazioni precise sulle eventuali segnalazioni ricevute, sull'attivazione del 112 e sull'efficacia dei piani di sicurezza adottati. La tutela della comunità scolastica non ammette discrezionalità.

Uilscuola Toscana